

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Castelgoffredo, 29 aprile 2007

n. 37 /2007

Settore: Segreteria Generale

Oggetto: Cessione del Titolo Sportivo

II CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 40 dello Statuto;

VISTA la deliberazione n. 1344/ 2006 del Consiglio Nazionale del CONI, con la quale sono stati approvati i nuovi principi generali in materia di cessione del titolo sportivo negli sport di squadra;

VISTA la nota della Segreteria Generale del CONI – prot.n.1606 del 15 novembre 2006 contenente, tra l'altro, la raccomandazione a tutte le Federazioni sportive destinatarie di voler e recepire i nuovi principi richiamati nell'ambito dei rispettivi regolamenti organici;

AVUTO PRESENTE che con tale nuova e vincolante indicazione del CONI vengono fissati per la prima volta nell'ordinamento sportivo, con carattere di generalità, i seguenti principi:

- che il diritto di partecipazione al campionato è conseguenza di un risultato sportivo maturato da un soggetto affiliato al termine dell'ultima competizione disputata nell'ambito della Federazione di pertinenza;
- che tale diritto non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione;
- che nei casi di cessazione dell'affiliazione della società, ovvero di insolvenza, radiazione (o estromissione dai campionati per gravi motivi disciplinari), scioglimento o fallimento, o, ancora, in caso di rinuncia della società a disputare il campionato per cui si è acquisito il diritto, del titolo sportivo dispone la Federazione, che può fissare criteri e norme regolamentari per attribuire il titolo stesso ad altra società sportiva, in possesso dei requisiti previsti, nell'ambito della stessa città, regione o area geografica;
- che nei casi di cui al punto precedente è previsto lo svincolo di diritto degli atleti.

AVUTO PRESENTE inoltre che, con lo stesso provvedimento del CONI:

- viene sancita l'esclusiva competenza delle Federazioni all'accettazione della società sportiva al campionato;
- viene sancita la esclusiva pertinenza all'ordinamento sportivo del diritto di partecipazione ad un determinato campionato;
- viene vietata ogni valutazione economica o cessione anche in caso di trasferimento del titolo sportivo nell'ambito di operazioni di fusione;
- che spetta alla Federazione la competenza alla regolamentazione, gestione ed attribuzione del titolo sportivo;

PRESO ATTO che nell'ordinamento federale della FITET le previsioni contenute nel Regolamento dell'Attività a squadre e dei relativi Campionati non sono in linea con i nuovi principi del CONI, in quanto, l'art.10 prevede l'ipotesi cessione diretta da una società ad un'altra (art.10, comma 1, lett.c e d e art.10, comma 2) mediante atto scritto stipulato tra le società stesse e poi trasmesso alla Federazione,

CONSIDERATO che, in tale ipotesi, facendosi riferimento, nella sostanza, alla mera volontà delle società, resta esclusa del tutto la fase decisionale del Consiglio federale e la previa determinazione di specifici criteri per la fattibilità del trasferimento.

RITENUTO che la "ratio" dei nuovi principi del CONI in materia è nella direzione di sottrarre la possibilità di trasferimento del titolo sportivo alla volontà (sia pure concorde) delle società sportive per riportare tale fondamentale atto sotto il controllo della Federazione, e ciò in virtù dell'indubbia rilevanza pubblicistica della funzione di ammissione - composizione dei campionati federali.

AVUTO PRESENTE che qualora la FITET non intervenisse tempestivamente nella materia in esame, potrebbero verificarsi, a conclusione dei campionati ancora in corso, cessioni dei titoli sportivi effettuate con modalità in contrasto con quanto prescritto dal CONI e che tali cessioni potrebbero produrre i loro effetti nel corso della prossima stagione sportiva;

RITENUTO invece importante esprimere la pronta adesione della FITET all'affermazione di un principio di notevole portata etica per lo sport dilettantistico, anche alla luce di quanto accaduto di recente nell'ambito di altri settori dello sport nazionale, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni degenerativi che tendono a collegare la cessione "libera" del titolo sportivo ad accordi di natura economica del tutto contrari ai principi statutari della FITET – improntati al solo dilettantismo – e comunque già perseguibili sotto il profilo disciplinare anche attualmente nelle loro pur sporadiche manifestazioni

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

- 1 - Di abrogare l'art.10, comma 1, lett. c) d) ed e) del Regolamento dell'Attività a squadre e dei relativi campionati.
- 2 - Di abrogare l'art.10, comma 2) del Regolamento dell'Attività a squadre e dei relativi campionati.
- 3 - La presente delibera è immediatamente efficace e sarà resa nota con gli strumenti di comunicazione più opportuni ad opera della Segreteria Generale.